

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MARZO 1882

Con questo alinea si direbbe che le provincie e i comuni potranno prendere la iniziativa per promuovere questa classificazione. L'onorevole ministro mi farà forse osservare che vi è un articolo del disegno di legge, l'articolo 12, col quale si stabilisce che, per fare quel certo elenco di cui è parola nello stesso articolo, si dovranno sentire i Consigli provinciali. E questo lo ammetto. Ma l'obbligo di sentire i Consigli provinciali non crea per essi il diritto di intervenire. Io vorrei che la legge consacrasse, in omaggio al principio di un savio decentramento amministrativo, il diritto delle provincie e dei comuni di intervenire anche essi e prendere la iniziativa di questa classificazione. Io spero che l'onorevole ministro vorrà fare buon viso a questa proposta, la quale tende ad agevolare al Governo il compito che gli si vuole attribuire con questa legge. L'alinea secondo della mia aggiunta non è che l'esplicazione della procedura per ottenere la classificazione di cui si tratta. Quest'esplicazione per amor di brevità si potrebbe anche togliere.

Viene il terzo alinea, col quale si consacra il principio, che quantunque implicitamente ammesso nel contesto di legge, pure non lo si scorge ben determinato da apposita disposizione, il principio cioè che le bonifiche eseguite dallo Stato e col concorso del 50 per cento per parte dei corpi morali e dei privati interessati, rimarranno in proprietà dei possessori dei beni bonificati.

Io ho letto attentamente i diversi articoli di questo disegno di legge e non ho trovato consacrato in modo esplicito questo principio, e quantunque si possa capire dall'insieme della legge stessa, tuttavia non risulta, in modo evidente, chiarito; quindi non credo fuori di proposito lo stabilire con quest'articolo, che mentre le opere di bonificazione saranno eseguite dallo Stato col concorso dei corpi morali e delle parti interessate, la proprietà dei beni rimarrà ai possessori attuali.

Un'altra considerazione mi ha mosso a fare la proposta contenuta nell'ultimo alinea di quest'aggiunta. Abbiamo parlato ieri e ieri l'altro di opere di bonifiche, e l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha molto chiaramente indicato che esse si possono considerare come complemento necessario ed indispensabile di una grande operazione di bonifica; voglio alludere alla questione del dissodamento delle superficie da bonificarsi, quando queste superficie presentino una crosta abbastanza spessa ed estesissima, come succede per l'Agro romano.

Ora, quando il Governo dovrà, a termini di questa legge, dichiarare che una bonifica sarà compiuta? Quando il terreno sia stato riconosciuto adatto ad una coltivazione agraria. L'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici ha chiaramente spiegato l'altro ieri come per portare questi terreni a tale stadio di bonifica, sia necessario di procedere anche al dissodamento.

Ora io penso che quest'operazione del dissodamento quando fosse compresa tra le opere da eseguirsi anche dal Governo, potrebbe per avventura creare al Governo stesso degli imbarazzi di esecuzione, perchè, come diceva molto bene l'onorevole Baccarini ieri, sono operazioni che hanno una grande attinenza con le operazioni d'indole affatto agraria.

Onde pur comprendendo questo stadio delle operazioni fra quelle che farà il Governo ai termini dell'articolo 5, io credo che sarebbe bene autorizzare con la legge il Governo stesso a lasciarle alla cura dei consorzi e degli interessati, perchè non fosse obbligato a farle lui.

Ecco brevemente spiegate le ragioni che mi hanno suggerito di fare quest'aggiunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Roncalli.

RONCALLI. Bene a ragione l'onorevole Nervo si lagna che sia rimasto quasi sottinteso che i proprietari attuali rimangano proprietari anche dei terreni ridotti dopo il bonificamento dei loro terreni. Ma oltre a questo, anche un altro concetto assai grave rimase sottinteso, cioè il concetto del consorzio obbligatorio.

Secondo la legge attuale, i proprietari dei terreni compresi nella prima categoria sono obbligati a stare nel consorzio, a contribuire a tutte le spese che lo Stato crederà di fare a suo beneplacito, anche facendo le cose con tutto il lusso possibile, perchè trattasi di spendere i danari degli altri; ed essi non solo col fondo sottoposto a miglioramento, ma con tutto il resto delle loro sostanze, dovranno rispondere di queste spese.

A me pare che questo sia un principio assai grave e che noi non possiamo passare sotto silenzio. Bisogna che si dica che questo principio vogliamo, o no, che sia sanzionato.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per questo c'è un articolo intero.

RONCALLI. Ed è appunto perchè non lo voglio.

L'onorevole Baccarini nella sua prima relazione portò l'esempio di 11 legislazioni che trattano di questa materia, e sopra queste undici legislazioni ve ne sono sette per lo meno che non ammettono il consorzio coattivo e delle altre quattro che rimangono, due lo ammettono in un modo molto condizionato, e solo due lo ammettono nettamente come vorrebbe, a quanto pare, l'onorevole ministro.

Ora io credo che il ridursi a questo punto che un possesso qualunque possa essere una disgrazia che